

Relazione illustrativa

1) La legge 24 dicembre 1997, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha previsto una disciplina opzionale, rivolta alle società di capitali aderenti ai regimi di trasparenza e di consolidato fiscale, per ottenere la disapplicazione delle disposizioni di carattere transitorio contenute negli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19086, n. 917 (Tuir), previo assoggettamento ad imposta sostitutiva del 6 per cento delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili originate dalla rettifica degli elementi patrimoniali prevista dalle citate norme transitorie.

2) Le richiamate disposizioni del Tuir, prevedono, in sintesi, un meccanismo volto ad evitare che le svalutazioni su partecipazioni - i) detenute nella società aderente al regime di trasparenza ovvero nelle società controllate oggetto di consolidato fiscale; ii) originate da rettifiche di valore o accantonamenti temporaneamente indeducibili effettuati dalla partecipata e iii) dedotte dal socio nel periodo d'imposta anteriore a quello di effetto dell'adesione al regime di trasparenza o di consolidato e nei nove periodi precedenti - si duplichino, in capo allo stesso socio, sottoforma di riduzione del reddito imponibile attribuito per trasparenza o per consolidamento per effetto della deduzione in capo alla partecipata delle rettifiche e degli accantonamenti in precedenza rinviati. Tale possibile doppio beneficio viene eliminato dalle richiamate norme transitorie facendo operare al socio, per via extracontabile, la rideterminazione del valore fiscale di partenza degli elementi patrimoniali in questione e, quindi, facendo rideterminare (in aumento), nei periodi d'imposta in cui si manifesta la competenza fiscale delle rettifiche e degli accantonamenti rinviati, il reddito oggetto d'imputazione per trasparenza o per consolidamento.

3) La descritta disciplina transitoria presenta notevoli difficoltà applicative, anche in funzione dell'esigenza che essa pone di monitorare nel tempo l'evoluzione dei valori fiscali dei componenti in questione (i residui valori oggetto di riallineamento emergono solo "per masse" dal quadro RF della dichiarazione). E' chiaro, inoltre, che proprio tale complessità operativa può aver indotto alcune società a rinviare l'adesione ai regimi di trasparenza e consolidamento in attesa del compimento del decennio di osservazione delle svalutazioni pregresse (effettuate cioè fino al 2003, dato che con l'avvento dell'IRES non sono più ammesse deduzioni a tale titolo). Con le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 49, della legge finanziaria 2008, si è inteso, dunque, offrire alle società interessate la possibilità di "uscire" da tale meccanismo transitorio ovvero, per le società che hanno intenzione di aderire ai suddetti regimi, di bloccarne ab origine l'avvio.

4) Il presente decreto di natura non regolamentare, la cui emanazione è prevista dalla stessa legge finanziaria 2008, detta le disposizioni attuative della disciplina di assoggettamento delle suddette differenze all'imposta sostitutiva del 6 per cento, individuando i soggetti interessati, le modalità di determinazione della relativa base imponibile e gli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione. Per motivi di chiarezza e per tener conto delle diverse peculiarità delle varie discipline, si è ritenuto opportuno disciplinare separatamente le modalità applicative riferite al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e alla trasparenza delle società di capitali. La procedura di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili impone, infatti, una diversa determinazione del reddito ed è effettuata all'interno del consolidato nazionale da ciascuna società consolidata; nell'ambito del consolidato mondiale, invece, la procedura incombe sull'ente o sulla società consolidante, sia pur con riferimento ai valori delle poste patrimoniali risultanti dal bilancio delle controllate non residenti; infine, nell'ambito della tassazione per trasparenza delle società di capitali, il meccanismo di ricalcolo del reddito è effettuato da ciascun socio, per la quota ad esso attribuibile, e non già dalla società trasparente partecipata.

5) Nella delineata prospettiva, il presente decreto individua proprio nei soggetti tenuti alla procedura di riallineamento ai sensi degli articoli 115, 128 e 141 del Tuir, i destinatari della disciplina dell'imposta sostitutiva e, quindi, i soggetti chiamati all'esercizio dell'opzione e alla conseguente "liberazione" delle poste di bilancio dal vincolo del riallineamento. In sostanza, la facoltà di optare per la disciplina dell'imposta sostitutiva è concessa agli stessi soggetti che sono tenuti ad applicare la disciplina del cd. riallineamento. E' parsa, questa, la scelta più logica e razionale, evitando così di coinvolgere soggetti

diversi che, pur interessati alla stessa, di fatto, non sono direttamente chiamati ad applicare la procedura di riallineamento prevista dalle richiamate disposizioni transitorie del Tuir.

6) Coerentemente con le finalità della disciplina recata dalla legge finanziaria, il decreto consente di applicare l'imposta sostitutiva in via immediata. In tal senso, l'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata procedendo al versamento del relativo importo già in coincidenza del termine di versamento del saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta 2007 (rectius: in corso al 31 dicembre 2007), con effetti sin dallo stesso periodo d'imposta. In sostanza, ad esempio, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il versamento dell'imposta sostitutiva entro il prossimo 16 giugno 2008, consentirà di liberare le differenze tra valori civili e fiscali delle poste patrimoniali interessate dalla disciplina del riallineamento sin dall'inizio del 1° gennaio 2007.

7) Ciò premesso, passando ad illustrare gli aspetti principali delle disposizioni attuative recate dal presente decreto, si fa presente, anzitutto, che l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve riguardare l'intera massa degli elementi patrimoniali dell'attivo e dei fondi di accantonamento soggetti alla disciplina del cd. riallineamento prevista dalle citate norme transitorie del Tuir. In particolare, l'articolo 1, comma 2, del presente decreto attua tale previsione stabilendo, con riferimento alle società controllate che hanno aderito al consolidato nazionale, che l'imposta sostitutiva è calcolata sull'intero ammontare delle differenze tra i valori fiscali e i valori contabili di tutti gli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale, assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 128 del medesimo testo unico, con l'eccezione, tuttavia, delle differenze relative alle partecipazioni che beneficiano della *participation exemption* ai sensi dell'articolo 87 del Tuir.

8) L'esclusione delle differenze relative alle immobilizzazioni finanziarie costituite dalle partecipazioni di cui all'articolo 87 del Tuir, risponde a motivi di opportunità e di semplificazione. Occorre considerare, infatti, che le plusvalenze conseguenti alla cessione di queste partecipazioni sarebbero assoggettate all'Ires in via ordinaria per il solo 5 per cento del loro ammontare, scontando, in definitiva un prelievo dell'1,38% ($0,275 \times 0,05$). Una calibrata applicazione dell'imposta sostitutiva avrebbe richiesto di operare un prelievo a tale titolo dello 0,30 per cento ovvero, detto in altri termini, di assoggettare all'imposta sostitutiva del 6 per cento solo il 5 per cento per cento di tali differenze di valore. Stante anche la marginalità della fattispecie e la conseguente esiguità del gettito ipotizzabile, si è ritenuto dunque opportuno eliminare in radice tali differenze, precisando, tuttavia, che la disapplicazione dell'articolo 128 del Tuir, una volta optato per la disciplina dell'imposta sostitutiva, opera anche per tali partecipazioni.

9) La base imponibile dell'imposta sostitutiva è individuata puntualmente attraverso il formale rinvio ai dati indicati negli appositi prospetti contenuti nel quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi Unico 2008-SC. Ci si riferisce, in sostanza, alle differenze ancora residue da riassorbire sulle quali l'impresa ha ancora il vincolo del riallineamento e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2006.

10) Con specifico riferimento ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, è appena il caso di osservare che, evidentemente, l'eventuale eliminazione, in sede di prima applicazione degli stessi (*first time adoption*), dei fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni sul cd. riallineamento non interferisce con la disciplina dell'imposta sostitutiva. In questo senso, del resto, già statuisce, agli effetti della disciplina ordinaria, il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

11) Il comma 3 dell'art. 1 del decreto prevede che l'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento integrale entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Con tale versamento, quindi, si perfeziona in modo irreversibile l'esercizio dell'opzione.

12) Lo stesso comma si occupa, poi, di definire gli effetti derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva e la loro decorrenza. Al riguardo, viene precisato che tali effetti, vale a dire la disapplicazione

della disciplina sul riallineamento di cui all'articolo 128 del Tuir, si producono, come già anticipato, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

13) Nel comma 4 dell'articolo 1 viene, invece, disciplinato l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, garantendo, quindi, facoltà di scelta alle società aderenti alla tassazione di gruppo in merito all'individuazione del periodo in cui optare per l'imposta sostitutiva. Non va dimenticato, infatti, che le disposizioni sul riallineamento si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo e che, in caso di interruzione o mancato rinnovo della stessa, le differenze *de quibus* sono automaticamente ripristinate senza alcun onere aggiuntivo. E' sembrato opportuno, quindi, non limitare temporalmente l'ambito applicativo della disciplina dell'imposta sostitutiva.

14) Gli articoli 2 e 3 disciplinano le modalità e gli effetti di esercizio dell'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva, rispettivamente, per i soci della società che ha optato per la trasparenza fiscale e per l'ente o società controllante aderente al consolidato mondiale. In linea con quanto già attuato con l'articolo 1, le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste per le società controllate aderenti al consolidato nazionale, differenziandosene esclusivamente per tenere conto degli aspetti peculiari di tali regimi. In particolare, quanto alla procedura da adottare per i soci della società trasparente, di rilievo appare l'indicazione fornita in merito alla facoltà che ciascun socio autonomamente considerato ha di optare per la disciplina dell'imposta sostitutiva. Si è ritenuto opportuno, cioè, non vincolare tutti i soci della stessa società ad una sorta di opzione collettiva per l'imposta sostitutiva che avrebbe liberato integralmente le differenze tra i valori fiscali e civili delle poste patrimoniali presenti nel bilancio della società partecipata, posto che la procedura del riallineamento è attuata in maniera indipendente da ciascun socio e tende a rettificare solo la quota di reddito ad egli imputabile.

15) Quanto all'ente o società controllante, mancando in questo caso un prospetto *ad hoc* nel modello di dichiarazione dei redditi, non è stato possibile il rinvio puntuale, come operato, invece, nell'ambito della disciplina prevista per i soggetti aderenti al consolidato nazionale e alla trasparenza fiscale, a specifici righe del modello. Ci si è, quindi, limitati a segnalare come procedere analiticamente all'individuazione delle differenze da assoggettare a imposta sostitutiva. Si è, inoltre, precisato che l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi dell'ente o società controllante.

16) L'articolo 4 disciplina l'opzione per l'imposta sostitutiva per i soggetti che aderiranno ai regimi di tassazione consolidata e di trasparenza fiscale introdotti dalla riforma IRES nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 rinviando, in via generale, alla disciplina indicata negli articoli da 1 a 3, e, quindi, ricalcandone le modalità procedurali, i termini e gli effetti.

17) L'articolo 5 concerne le regole relative alla disciplina dell'imposta sostitutiva. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'interruzione della tassazione consolidata ovvero per trasparenza, i cui effetti decorrono dai periodi d'imposta successivi a quello in cui ha effetto l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, non dà diritto alla restituzione dell'imposta sostitutiva versata. Si è voluto disciplinare, in sostanza, il caso in cui dopo il versamento dell'imposta sostitutiva venga meno il presupposto di permanenza nell'ambito della tassazione di gruppo. In questa evenienza, come già ricordato, la disciplina del riallineamento perde efficacia, in quanto circoscritta solo al periodo in cui si fruisce del particolare regime di tassazione di gruppo (consolidato o trasparenza). E' sembrato, quindi, opportuno disciplinare, il caso in cui gli effetti dell'interruzione o anche il mancato rinnovo delle opzioni decorrano da esercizi successivi a quello in cui ha effetto l'opzione per l'imposta sostitutiva, in modo restrittivo; nella considerazione che, in questo caso, deve, comunque, considerarsi pienamente efficace la stessa opzione (che, quanto meno, avrà avuto efficacia almeno per un anno) e l'imposta sostitutiva acquisita a titolo definitivo.

Infine, si precisa che, in virtù del richiamo generale alle disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva può essere versata anche tramite compensazione con crediti relativi ad altre imposte.